

3 cose che gli archivi privati non dovrebbero invidiare ai pubblici (che continuano a sfuggire ad Agid)

Premessa importante: in Italia non (dovrebbero) esistere archivi figli di un Dio minore. Non lo prevede la normativa e non lo contempla neppure la tradizione archivistica italiana che, insieme a quella tedesca, vanta tra le radici più profonde d'Europa.

Benché stiano entrando a far parte della materia sempre più termini, concetti e standard provenienti dal mondo anglofono, complice anche l'informatica e dunque la digitalizzazione dello stesso patrimonio informativo pubblico e privato, non dobbiamo per questo tralasciare le nostre origini, né dimenticare da dove siamo partiti nell'intraprendere questo percorso.

Ed ecco perché **tenendo bene a mente almeno tre elementi, gli archivi privati non dovrebbero soffrire di un malcelato complesso di inferiorità rispetto a quelli pubblici**, posto che il mantenimento della memoria (autentica) è un problema comune a entrambi.

Cosa 1: la normativa

Proviamo a fare ordine partendo dalla recente normativa in materia. La digitalizzazione italiana ha inizio con una scelta fondamentale, l'adozione di un "Codice", il **Codice dell'Amministrazione Digitale** istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma che sembra però vantare un **peccato originale di fondo**: l'essere, almeno in apparenza, rivolto alle sole pubbliche amministrazioni.

In realtà, a mancare è ancora una diffusa consapevolezza in merito a questo fondamentale testo normativo che deve guidare l'agere documentale non solo di qualsiasi soggetto pubblico, ma - almeno nei suoi principi fondamentali - anche di qualsiasi ente privato, infatti come stabilito dall'articolo 2 comma 3 "le disposizioni del presente Codice e le relative **Linee guida concernenti il documento informatico**, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le

comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 **si applicano anche ai privati**, ove non diversamente previsto". Quindi, tutto ciò che nel CAD si riferisce alla formazione, firma, trasmissione e conservazione dei documenti informatici è da ritenersi parimenti applicabile a soggetti pubblici e privati.

Il problema è che questo tentativo del Legislatore, soprattutto tecnico di **disciplinare negli anni in un unico sistema normativo sia ambiti pubblicistici, che privatistici nel contesto digitale** si è rivelato piuttosto maldestro, arrivando troppo spesso a complicare inutilmente processi che ben avrebbero potuto essere semplificati e **svilendo alcuni indispensabili presidi più vicini al settore privato, assorbendoli nell'alveo che caratterizza i documenti amministrativi**, laddove sicuramente è importante tutelare il valore di fede pubblica tipico dell'archivio di una PA.

Ma non per questa ragione il CAD, insieme alle regole tecniche (apparato attualmente trasfuso nelle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici), ossia il nucleo fondamentale per tutte le attività del settore archivistico digitale nazionale, può essere oggi considerato utile per definire le sole esigenze dell'archivio pubblico. **E infatti così non è.**

Andrebbe, però, senz'altro fatto ordine sistematico e avviata un'opera di "pulizia" e sintesi nel rebus normativo che ormai caratterizza tristemente la materia.

Cosa 2: figure (e regole) professionali

Archivi pubblici e archivi privati vantano delle professionalità comuni, in primis la **figura dell'archivista**, la cui importanza era già riconosciuta in ambito analogico, ma è sempre più necessaria anche in ambiente digitale. Sono principalmente (ma non esclusivamente) gli archivisti, seppur in **ottica fortemente**

interdisciplinare, chiamati a ricoprire alcuni tra i ruoli previsti dalle stesse linee guida:

- » Responsabile della gestione documentale
- » Responsabile della conservazione
- » Responsabile della funzione archivistica di conservazione
- » Coordinatore della gestione documentale

Si tratta di un elenco di figure, alle quali appartengono **determinati requisiti professionali, individuati dalla stessa AgID** che fondamentalmente riguardano il possesso di competenze giuridiche, tecniche e archivistiche, che però, a differenza di quanto avveniva con l'“archivista cartaceo”, difficilmente una sola persona fisica può garantire.

Ed è forse la **reductio ad unum di queste figure, che spesso avviene in ambito pubblico** per ragioni di economicità a far credere che i compiti affidati a questi professionisti, in particolare al Responsabile della conservazione, debbano essere assolti necessariamente da una persona fisica e non possano essere demandati a una persona giuridica¹. Ma quello che può essere in qualche modo comprensibile per il settore pubblico, non sempre ha un senso nel settore privato, dove occorrerebbe privilegiare la libertà d'impresa.

Cosa 3: attività sul campo

In estrema sintesi, il “peccato originale” del CAD, del quale si accennava in apertura, sembra aver portato a suggerire che anche le sue regole tecniche e i relativi allegati debbano essere strutturati (e interpretati) per il solo ambito pubblicitario, quasi dimenticandosi del tutto delle esigenze privatistiche.

A confermare questa spiacevole sensazione non può non aggiungersi una palese criticità: **i Gruppi di Lavoro nazionali predisposti per confrontarsi sull'evoluzione della stessa normativa di settore, difficilmente prevedono un'apertura al settore privato**. Sono chiusi a chiave alle partecipazioni dei soli enti e associazioni rappresentativi del settore pubblico. Ovvio che poi le evoluzioni e

involuzioni normative e interpretative tendano a livellarsi su convinzioni stratificate nell'esperienza pubblicitaria.

E da ultimo non può non far riflettere la circostanza che l'Agenzia per l'Italia Digitale abbia convocato il nuovo Forum della conservazione dei documenti informatici dimenticandosi proprio di quella fetta rappresentativa del comparto privato che è rimasta del tutto esclusa dal tavolo di confronto.

E non può davvero non apparire incredibile che a un appuntamento così importante manchino del tutto quei soggetti conservatori che gestiscono non solo documenti di rilievo privatistico, ma anche pubblicitario, così come le Associazioni rappresentative di questo particolare mercato, una tra tutte ANORC, la quale da sola rappresenta più del 60% dei soggetti che operano in entrambi gli ambiti.

Forse occorrerebbe finalmente e per una buona volta fermarsi un attimo a riflettere e interrogarsi così in modo lucido su quali siano tutti gli interlocutori indispensabili da coinvolgere per decidere insieme dove e come procedere in un settore delicatissimo, dal quale dipende la nostra memoria collettiva che è rappresentata dall'ambito pubblico, come da quello privato.

E speriamo che l'Agenzia possa così segnare, su un taccuino, per i prossimi anni chi coinvolgere!

Andrea Lisi

Avvocato, Presidente ANORC Professioni) e Francesca Cafiero (archivista, Professionista della digitalizzazione di ANORC Professioni)

Francesca Cafiero

Responsabile della Comunicazione

18 Novembre 2022

1. Si legga in proposito l'articolo a firma di Luigi Foglia e Andrea Lisi, Archivi digitali: il Responsabile della Conservazione deve essere solo una persona “fisica”?, pubblicato su Anorc.eu

Responsabili della Conservazione: la nuova Circolare ANORC scioglie il nodo delle Linee guida AgID

Non è possibile sostenere che il ruolo di Responsabile della conservazione nelle aziende private debba essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica. Lo afferma l'Associazione nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali che a **seguito dell'accesso confronto sul tema, ingaggiato tra alcuni esperti con alcuni esponenti di AgID durante il primo Forum Nazionale dedicato alla custodia dei contenuti digitali**, andato in onda su DIGEAT + lo scorso 19, 20 e 21 ottobre, **diffonde una Circolare frutto del lavoro dei suoi giuristi**.

A differenza di quanto indicato dagli esponenti dell'Agenzia per l'Italia digitale nel corso del confronto dedicato ai Responsabili della Conservazione, secondo ANORC, non esiste nella normativa nazionale un limite esplicito alla nomina di una persona giuridica come Responsabile della conservazione di un soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione.

Una conclusione espressa dopo l'analisi della regolamentazione in materia della Costituzione, del Codice dell'amministrazione digitale (Cad), delle stesse Linee Guida AgID del Regolamento europeo 2016/679 e delle successive interpretazioni del Gruppo di Lavoro denominato "Articolo 29".

*"A livello europeo esiste un parallelismo nell'affrontare il tema, ossia il caso dell'individuazione e della nomina del Responsabile della protezione dei dati. I Garanti hanno voluto fugare ogni dubbio sulla possibilità di affidare l'incarico di RPD ad una persona giuridica. La complessità e varietà delle attività assegnate a questa figura, infatti, possono essere concentrate in capo a una singola persona fisica solo in piccole realtà economiche che effettuano trattamenti non complessi, mentre in organizzazioni più articolate la funzione di RPD sarà più verosimilmente svolta da un team di professionisti o da una persona giuridica. Non si può far a meno di affermare - **sostiene infatti ANORC** - che secondo il nostro ordinamento i vari ruoli individuati per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici possano essere assunti, a seconda dei casi, sia da persone fisiche che da persone giuridiche, favorendo in*

quest'ultimo caso la creazione di team interdisciplinari che garantiscano pertanto un approccio maturo e responsabile nel portare avanti tale ruolo così critico".

Lo stesso **Presidente di ANORC, Giovanni Manca** ha sottolineato l'importanza dell'intervento Associativo in materia: *"questa circolare di Anorc esprime una ragionevole posizione sul tema. Lo spirito della circolare è anche quello di riempire un vuoto interpretativo sulle norme specifiche in attesa, ma soprattutto con l'auspicio di un motivato parere di AgID su questa questione".*

Per **Andrea Lisi, Presidente di Anorc Professioni** *"è fondamentale per fare chiarezza in punto di diritto su questioni piuttosto delicate per il futuro del mercato della digitalizzazione a cui noi tutti teniamo. Concentriamoci adesso con autorevolezza e attenzione su competenze, ruoli e responsabilità per tutelare i nostri archivi digitali pubblici e privati. Ma il mercato della conservazione, che si esprime attraverso società IT e professionisti, va sviluppato, non compresso in modo irragionevole, nel momento in cui ha sviluppato nel tempo best practice di cui dovremmo essere tutti orgogliosi"*

Luigi Foglia, Segretario generale di ANORC ritiene sia *"un errore"* aver individuato regole comuni per privati e PA perché *"è in gioco la tutela del diritto (e dovere) del privato di individuare soluzioni adeguate ai propri interessi di conservazione ed esibizione, rispondendo di eventuali non corrette valutazioni: se questo vale per la protezione dei dati personali, credo che a maggior ragione debba valere per i documenti che potrebbero contenere tali dati - e aggiunge al riguardo - se ci fosse un qualche interesse dell'ordinamento a limitare la possibilità per i privati di affidare il ruolo di RdC ad una persona giuridica sarebbe non solo utile ma, anzi, doveroso, da parte prima del Legislatore e poi di AgID, intervenire formalmente stabilendo un espresso divieto"*.

https://anorc.eu/wp-content/uploads/2022/11/Circolare-ANORC-n.2_22_Chiarimenti-sul-RdC-privato_signed.pdf

Comunicato a cura di Agenzia Stampa DiRE

Tutti i protagonisti dell'ultimo #forumANORC in una Rivista

Durante le tre giornate del **Forum Nazionale di ANORC dedicato alla custodia dei contenuti digitali** abbiamo imparato l'importanza del termine "custodia".

Per questo motivo abbiamo deciso di raccontare l'ultimo evento targato ANORC in maniera unica, creativa ed immediata attraverso una rivista digitale, redatta da Digital&Law in collaborazione con lo Studio Moscara, che potesse "custodire" quanto emerso durante l'evento anche oltre i "confini" di DIGEAT+.

Il **#ForumAnorc** si è svolto lo scorso **19, 20 e 21 ottobre** e ha visto il confronto tra Data Protection Officer (DPO), Responsabili della Conservazione (RDC) e Responsabili della transizione digitale (RTD), con la moderazione degli Avvocati Andrea Lisi, Luigi Foglia e Sarah Ungaro.

L'evento si inserisce nel percorso DIGEAT 2022/23 **ideato da ANORC e ANORC Professioni e organizzato da Digital & Law** e questa tappa ha ricevuto il patrocinio di: **AgID e Garante della Protezione dei dati personali**, insieme a: **ANAI, ANDIP, CLUSIT, CNA Professioni, think tank Galileo, IIP, PROCEDAMUS, Digital SIT, SOSARCHIVI, SGI, THEMIS, Trust&Wealth Management Journal**. Il Forum è inoltre parte del circuito dell'**ECSM, il Mese Europeo della Sicurezza Informatica** organizzato dall'agenzia europea **ENISA** e supportato in Italia da **Clusit**.

Redazione ANORC

Novembre 2022

SCARICA LA RIVISTA da questo link: https://anorc.eu/wp-content/uploads/2022/11/Rivista_ForumANORC_2022.pdf



Mastercourse 2023

La **25^a edizione** del percorso formativo d'eccellenza di **ANORC** è progettata per **adattarsi alle vostre esigenze formative e di aggiornamento professionale**, senza dimenticare l'importanza del confronto in presenza, con un'innovativa **formula executive, strutturata in tre livelli**:

- » **LECTURE** | disponibile a partire da gennaio, in modalità e-learning
- » **TRAINING** | in partenza da aprile, in modalità streaming
- » **MEDDLE** | il campus finale che si svolgerà a Milano il 17 e 18 maggio

CONSULTA LA PAGINA UFFICIALE DEL CORSO
<https://anorc.eu/anorc-edu/>